



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 315 del 10/12/2013 – 17/12/2013</b> <b>Udienza pubblica del 20/11/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilità subordinata all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della costituzione - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> Va rilevata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione e 2, primo comma, lett. u) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34 recante "Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni" che stabilisce che "L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale"</p>



	in quanto nel ricorso non si motivano le ragioni che determinerebbero l'applicazione delle norme del Titolo V della Costituzione. Difetta, inoltre, l'indicazione della norma interposta dello Stato con la quale si limitano le competenze statutarie.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11/12/2012, n. 34 art. 7, co. 2;  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 2; statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1;

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

